

Proc. N. 1066-1/2015 R.G.



TRIBUNALE DI ENNA

Il giudice,

letta l'istanza depositata dall'avv. Andrea Russo, procuratore costituito di GMP Installazioni S.r.l. nel procedimento n. 1066/2015 R.G., e sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8.3.2016;

ritenuto che l'ordinanza cautelare, sebbene non espressamente elencata tra i provvedimenti di cui all'art. 287 c.p.c., possa formare oggetto di procedimento di correzione di errore materiale, in quanto rimedio rispondente ad un principio di economia processuale;

ritenuto che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese costituisca un'omissione correggibile, come riconosciuto dal più recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui *"in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese di lite, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento per la correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non già dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma"* (Sez. Un., Sentenza 07/07/2010 n. 16037; Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 16-04-2015, n. 7749);

rilevato che, per mero errore, nel dispositivo dell'ordinanza depositata il 20.10.2015 nel proc. n. 1066/2015 RG, è stata omessa la distrazione delle spese giudiziali liquidate in favore del procuratore antistatario, avv. Andrea Russo, come dallo stesso richiesto nei propri scritti difensivi;

ritenuto che le spese del presente procedimento vadano compensate,

P.Q.M.

accoglie l'istanza e, per l'effetto, dispone che nel dispositivo dell'ordinanza depositata il 20.10.2015 nel proc. n. 1066/2015 RG, la condanna alle spese del giudizio si integri nel senso che, dopo l'inciso *"oltre spese generali, IVA, se dovuta, e C.P.A."* si aggiunga: *"Le spese liquidate sono distratte in favore del procuratore antistatario, avv. Andrea Russo"*.

Spese compensate.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Enna, 23 marzo 2016.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24/03/16
74

Il giudice
dott. Marco Pennisi